

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO composta da **CARLO GRECO** Presidente **INNOCENZA ZAFFINA** Consigliere **DANIELA ALBERGHINI** Consigliere, relatore nell' udienza del 9 febbraio 2022, tenutasi a porte chiuse ex art. 91 e art. 26, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. nella legge n. 176/2020, secondo le modalità di collegamento da remoto (come precisato dal decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale in data 10 gennaio 2022) ha pronunciato la seguente **SENTENZA** nel giudizio iscritto al n. 31631 del registro di segreteria, promosso con atto di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di ANDRIULO BARTOLOMEO, nato a Francavilla Fontana (BR) il 30/05/1953, residente a Padova in Via P. Paruta 24, codice fiscale NDRBTL53E30D761 rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Perrone ed Angelo Michele Benedetto, entrambi del Foro di Bari, e domicilio eletto presso gli stessi agli indirizzi PEC: avvocatomicheleperrone@legalmail.it e benedetto.angelomichele@avvocatibari.legalmail.it; Visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale, nonché la memoria di costituzione del convenuto e gli atti di causa; Uditi alla pubblica udienza del giorno 9 febbraio 2022, con l'assistenza del segretario d.ssa Nadia Tonolo, il relatore Consigliere Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico

2	
Ministero in persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Federica Pasero, l'Avv. Angelo	
Michele Benedetto per il convenuto.	
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura erariale ha convenuto in giudizio	
Bartolomeo Andriulo, in qualità di dirigente medico pro tempore dell'A.U.L.S.S.n.6	
"Euganea", per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 32.409,91, in	
favore della Azienda Ulss n. 6 "Euganea", oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli	
indici ISTAT, dalla data di ciascun pagamento al convenuto delle diverse indennità, fino alla	
data di pubblicazione della sentenza, e interessi legali decorrenti dal deposito della	
sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello	
Stato.	
Premette la Procura che l'indagine ha preso l'avvio dalla segnalazione pervenuta dal	
Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Padova, acquisita al protocollo n.	
4410/2019, avente ad oggetto l'attività libero professionale non autorizzata svolta dal	
convenuto, medico dipendente a rapporto esclusivo dell'AULSS n. 6 presso il presidio	
ospedaliero di Piove di Sacco.	
L'attività professionale non autorizzata è stata svolta dal medico dal 1.2.2014 al 3.5.2018	
presso il Poliambulatorio privato San Martino di Piove di Sacco (PD), successivamente, cioè,	
alla scadenza della convenzione che in precedenza l'ULSS 16 (ora ASSL 6) aveva stipulato ex	
DPCM 27 marzo 2000 con la predetta struttura e nella vigenza della quale lo stesso	
convenuto aveva prestato legittimamente la propria attività libero professionale nel	
medesimo Poliambulatorio.	
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Procura evidenziava che l'avere optato	
per l'esercizio della libera professione intramuraria e l'assoggettamento al rapporto di	
esclusiva comporta per il medico una duplice conseguenza: l'incompatibilità con lo	

svolgimento di attività libero professionale (art. 1, c.5, legge n. 662/1996) e l'attribuzione	
di un trattamento economico aggiuntivo, quale corrispettivo per la limitazione di tale	
attività (art. 1, c. 12, legge 662/1996). In particolare, ai dirigenti sanitari in regime di	
esclusività e con esercizio della limitata attività libero professionale intra moenia, viene	
corrisposta, oltre all'indennità di risultato e di posizione, una specifica indennità di	
esclusiva, quale elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater, c. 5, d.lgs. n.	
502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998).	
E' considerata attività libero professionale intramuraria (art. 55, comma 1 CCNL) anche	
quella richiesta a pagamento da terzi all'Azienda con rapporto regolato da specifica	
convenzione e dall'Azienda resa attraverso i propri medici, sia all'interno della propria	
struttura, sia all'esterno come, appunto, nel caso del dr. Andriulo.	
Per questo motivo le prestazioni libero professionali svolte presso il Poliambulatorio San	
Martino dal predetto medico nella vigenza della convenzione venivano retribuite, dedotta	
la quota di competenza dell'Azienda, unitamente al trattamento stipendiale, sulla base di	
resoconti mensili prodotti dal medico e controfirmati dal Poliambulatorio (al quale, poi,	
l'Azienda fatturava l'attività).	
L'odierno convenuto ha violato il predetto divieto in quanto, a decorrere dal mese di	
febbraio 2014 (e fino al mese di maggio del 2018), ovvero dopo che era scaduta la	
convenzione sottoscritta dall'ASSL 6 con il Poliambulatorio San Martino di Piove di Sacco,	
pur continuando egli a prestare servizio presso l'ASSL in regime di esclusività, ha svolto	
attività di libera professione anche presso la struttura in questione.	
L'indennità di esclusività che gli è stata corrisposta nel periodo considerato dall'Azienda	
Sanitaria di appartenenza, per un importo pari ad euro 32.409,91, costituisce quindi danno	
erariale, perché erogata in carenza del presupposto normativo.	
Sussiste, inoltre, l'elemento psicologico del dolo in quanto il quadro legislativo in materia di	

4	
regime delle incompatibilità per i medici in regime di esclusiva è chiaro e doverosamente	
noto a qualsiasi medico pubblico e quindi anche al convenuto, che ha volontariamente	
optato per il regime intra moenia.	
Ha, poi, evidenziato la Procura che l'elemento psicologico non può essere escluso, come	
affermato dal convenuto nelle deduzioni post invito, da un asseritamente non ottemperato	
obbligo informativo dei Dirigenti dell' ASSL in ordine alla cessazione della convenzione,	
documento che il convenuto ha affermato non aver mai visto né conosciuto nei contenuti.	
Osserva inoltre la Procura che tale circostanza è, peraltro, smentita dalle risultanze	
dell'istruttoria, nonché dalle stesse dichiarazioni rese dal convenuto in sede penale: il	
convenuto era consapevole che il mutamento del sistema di pagamento dei corrispettivi	
(dal febbraio 2014 il responsabile del Poliambulatorio gli aveva chiesto di emettere	
ricevute fiscali a fronte di pagamento diretti) era legato al mutamento, in corso, dei	
rapporti con l'Azienda.	
Anche a voler ammettere che il convenuto ritenesse trattarsi di una fase transitoria, egli	
avrebbe dovuto attivarsi per approfondire i termini del rapporto, essendo consapevole del	
divieto di rendere la prestazione direttamente nei confronti del Poliambulatorio in assenza	
di apposita convenzione, tanto più che egli percepiva i compensi direttamente dal	
Poliambulatorio ed in misura integrale senza, quindi, versare la percentuale spettante	
all'Azienda per l'attività svolta.	
L'invitato con deduzioni del 22/07/2021 aveva, infatti, rappresentato che in relazione ai	
medesimi fatti era stato avviato un procedimento disciplinare e che quest'ultimo si era	
concluso con la concordata sanzione della sospensione dal servizio con privazione della	
retribuzione per 20 giorni, trasformata in sanzione pecuniaria e che il procedimento penale	
avviato nei suoi confronti era stato archiviato per carenza dell'elemento soggettivo del	
 dolo. Nel merito delle contestazioni l'invitato aveva evidenziato di non essere mai stato	

5	
informato della cessazione della convenzione intercorsa tra la ASL 6 e il Poliambulatorio,	
proseguendo nel rapporto con quest'ultimo nella convinzione della vigenza della stessa.	
Aveva, inoltre, chiesto di essere personalmente audito: anche nel corso dell'audizione	
l'odierno convenuto aveva ribadito l'assenza dell'elemento soggettivo e rappresentato	
l'evidente sproporzione tra la misura del danno contestato e la misura minima, pari a poco	
più di euro 2.300, dei compensi percepiti nel corso di circa quattro anni.	
Ritenendo che le deduzioni dell'invitato non valessero ad escludere la prospettata	
responsabilità, la Procura ha tratto, quindi, a giudizio il dr. Andriulo.	
Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio con comparsa in data 11 gennaio 2022,	
successivamente depositando articolata memoria difensiva in data 19 gennaio 2022.	
La difesa del convenuto esclude che sussista la dedotta responsabilità per assenza	
dell'elemento psicologico, venendo per converso in rilievo ex art. 1227 c.c. l'assoluta	
negligenza dell'Azienda sanitaria la quale, cessato il rapporto con il Poliambulatorio, non	
s'è premurata di darne tempestiva e formale notizia ai medici che essa stessa aveva inviato	
presso il Poliambulatorio.	
Ricorda, poi, la difesa che l'insussistenza del dolo è stata acclarata nel provvedimento di	
archiviazione dell'indagine penale a fronte della assenza di "qualsivoglia volontà finalizzata	
con artifici del proprio agire (dolo)" (procedimento R.G.N.R. n. 8399/2018) ed è comunque	
provata da plurime considerazioni e dati di fatto.	
Il Dott. Andriulo, infatti, non è stato parte contrattuale dell'accordo di convenzione e,	
inoltre, non ha mai conosciuto il termine di efficacia della Convenzione (prorogato al	
31.1.2014), non essendo stato reso edotto del fallimento delle trattative per il rinnovo ed	
essendo stato, al contrario, rassicurato dall'Azienda in ordine al rinnovo medesimo.	
Peraltro, l'assenza di dolo è dimostrata anche dalla presenza del nominativo del Dott.	
Andriulo nel sito web del Poliambulatorio: se, difatti, il Dott. Andriulo fosse stato	

6	
consapevole dell'assenza di adesione dell'ASL alla convenzione avrebbe di certo chiesto al	
Poliambulatorio di eliminare il proprio nominativo dal sito.	
E', invece, dimostrata la mancata diligenza proprio dell'Azienda Sanitaria, su cui incombeva	
l'obbligo di avvertire i Dirigenti Medici del termine di efficacia della Convenzione,	
considerato che l'onere di informazione era espressamente previsto da quest'ultima in	
capo al direttore dell'U.O. di riferimento dei medici che vi avevano aderito e ciò anche in	
relazione alle modalità di pagamento, il cui cambiamento non può quindi integrare, di per	
sé, una valida prova (nella sfera conoscitiva del convenuto) del fatto che la Convenzione	
fosse scaduta.	
Rappresenta, inoltre, la difesa che manca anche l'esistenza di un danno concreto subito	
dall'erario, trattandosi di attività svolte in modo sporadico, 28 visite in un quadriennio,	
svolte tutte al di fuori dell'orario di lavoro: il convenuto, quindi non ha deviato le proprie	
energie lavorative a favore del privato; non ha danneggiato, pertanto, l'Azienda Sanitaria (a	
salvaguardia della cui efficienza è posta la <i>ratio</i> del rapporto di esclusiva), né può	
sostenersi che egli abbia avviato un'attività parallela in forma privata dato l'esiguo importo	
dei compensi pari, in quattro anni, a soli € 2.375,80, somma peraltro integralmente	
corrisposta all'Azienda nel rispetto del comma 7 bis dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.	
Nell'ipotesi di ritenuta sussistenza della responsabilità il convenuto ha eccepito la	
prescrizione quinquennale in riferimento, quanto meno, ai ratei dell'indennità percepiti dal	
Dott. Andriulo nel quinquennio precedente l'invito a dedurre, notificato il 19/5/2021 (e	
quindi quelli percepiti prima del 19.5.2016 pari a circa € 16.888,38), non ricorrendo alcuna	
ipotesi di occultamento doloso.	
Il convenuto ha, infine, invocato l'applicazione del potere riduttivo, in quanto il danno	
stesso è scaturito dalla condotta posta in essere da parte dell'Azienda sanitaria la quale ha	
omesso di comunicare la cessazione del rapporto con il Poliambulatorio, pur essendo a ciò	

/	
tenuta, ed è, comunque, evidente la sproporzione tra quanto richiesto e il presunto danno	
lamentato.	
Anche a voler sostenere che il rapporto di esclusività fosse venuto meno a seguito	
dell'attività svolta presso il Poliambulatorio (ma la occasionalità delle visite non può	
condurre a sostenerlo), conclude il convenuto, dovrebbero essere restituire le sole	
indennità percepite nei mesi nei quali ha effettuato le visite ossia i ratei di 19 mesi (circa	
12.000 euro).	
All'odierna udienza il Pubblico Ministero, riportandosi all'atto di citazione, insistendo per	
l'accoglimento della domanda e la conseguente condanna del convenuto, ha preso	
posizione sull'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto in via subordinata,	
evidenziandone l'infondatezza sotto un duplice profilo. In primo luogo, infatti, la nota del	
18 maggio 2018 con la quale l'Azienda sanitaria ha contestato al convenuto l'addebito	
disciplinare contiene l'espressa contestazione del danno erariale e, pertanto, è idonea ad	
interrompere i termini prescrizionali. In secondo luogo, il dolo del convenuto emerge	
proprio dalle dichiarazioni rese dallo stesso nel processo penale che evidenziano la piena	
consapevolezza della intervenuta scadenza della convenzione. In relazione all'affermata	
sproporzione tra la misura del danno contestato e i compensi percepiti il Pubblico	
Ministero ha osservato che il danno deriva dall'inadempimento degli obblighi	
contrattualmente assunti con l'opzione per il rapporto in esclusiva, indipendentemente	
dalla misura dei compensi percepiti con l'attività libero professionale non autorizzata.	
L'avv. Benedetto per il convenuto ha osservato che le dichiarazioni rese dallo stesso nel	
corso delle indagini preliminari non avvalorano affatto la tesi del Pubblico Ministero, al	
contrario smentendola: il convenuto, infatti, era stato rassicurato circa il rinnovo della	
convenzione, essendo l'"aggiustamento" ancora in corso di trattativa limitato ad una	
clausola della polizza assicurativa, con ciò inducendolo a ritenere la prosecuzione del	

rapporto convenzionale. Se, quindi, un danno vi è stato, è diretta conseguenza di un comportamento dell'Azienda Sanitaria. In ogni caso, deve essere sottolineata la non giustificata sproporzione del danno contestato a fronte di un compenso irrisorio e del fatto che l'Azienda Sanitaria non ha mai contestato alcun inadempimento al convenuto. All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione. **CONSIDERATO IN DIRITTO** 1.Il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente l'eccezione di prescrizione esposta dalla difesa del convenuto. Sostiene il convenuto che, essendo quello contestato un danno diretto da corresponsione di indennità non dovute e vertendosi, pertanto, in tema di pagamenti periodici, il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal pagamento del singolo rateo ed è da considerarsi perento in relazione ai ratei dell'indennità percepiti dal Dott. Andriulo nel quinquennio precedente l'invito a dedurre, notificato il 19/5/2021 (e quindi quelli percepiti prima del 19.5.2016 pari a circa € 16.888,38), non potendosi ravvisare un occultamento doloso anche in considerazione del fatto che nessun procedimento penale (nelle forme del rinvio a giudizio) è scaturito nei confronti del Dott. Andriulo e non avendo questi mai chiesto al Poliambulatorio di oscurare il proprio nome dal sito web. L'eccezione è infondata. Premette il Collegio che, come è stato recentemente ribadito -ma è orientamento consolidato- dalle Sezioni di Appello di questa Corte, "l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, ha previsto che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Tale disposizione, pur avendo come suo logico presupposto il principio enunciato nell'art. 2941, 1° comma, n. 8 c.c., ne diverge in quanto inserisce non una causa di sospensione del decorso del termine

prescrizionale, ma un diverso dies a quo. In materia la giurisprudenza contabile ha	
precisato che il doloso occultamento nella materia della responsabilità contabile va inteso	
come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione ad una condotta	
occultatrice del debitore, ma obiettivamente, in relazione all'impossibilità	
dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.	
(Corte conti, Sez. II 592/2014, 1094/2015 e 77/2019) e la condotta deve realizzarsi	
attraverso un quid pluris rispetto a quella integrante l'illecito contestato, e, dunque, deve	
essere rinvenibile in comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il	
fatto dannoso nel suo complesso. L'occultamento doloso può dunque realizzarsi anche	
attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un	
atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (Corte conti, Sez. III 345/2016 e	
Sez. II 724/2018)" (Sez. I App. n. 260/2020).	
Infatti, "se vero è che innegabilmente il doloso occultamento comporta in sé quel quid	
pluris la cui dimostrazione è a carico dell'agente, altrettanto vero è che l'omissione assume	
rilievo, a tal fine, ove sussista un obbligo della parte di informare (Sez. II, 28 maggio 2019,	
n. 175; Cass. civ., Sez. III 29 gennaio 2010 n. 2030), dovendosi tale omissione ritenere	
certamente dolosa e consapevole quando si correli ad atto dovuto per legge o per contratto	
(Cass. Sez. III, 11348/1998, Corte dei conti, Sez. III App. nn. 47, 104 e 468/2017 e 612/2016,	
Sez. I 124/2004, Sez. App. Sicilia n. 198/2012). E ciò, soprattutto, quando il comportamento	
atteso è collegato ad uno specifico obbligo di comunicazione, di informazione o di denuncia	
cui peraltro è ricondotta la specifica responsabilità di cui all'art. 1, co. 3 della legge 20/1994	
(Sez. II App. n. 579/2016 e n. 319/2018)" (Sez. I App., n. 81/2021; Sez. III 345/2016 e Sez. II	
724/2018).	
Infatti, "l'omissione assume rilievo ove sussista un obbligo della parte di informare (Corte	
 conti, Sez. II 175/2019; Cass. 2030/2010), dovendosi tale omissione ritenere dolosa e	

consapevole quando si correli ad atto dovuto per legge o per contratto (Cass. 11348/1998,	
Corte conti, Sez. I 81/2021 e 124/2004, Sez. III 104/2017, Sez. App. Sicilia 198/2012)" (Sez.	
App. III, 24/2022): in questi casi la giurisprudenza contabile afferma che l'omessa	
comunicazione costituisce <i>ex se</i> occultamento doloso (Sez. III App. n. 55 del 2 febbraio	
2017) in quanto lo spiegamento di attività potenzialmente incompatibili deve essere	
oggetto di doverosa informativa al datore di lavoro, specialmente in relazione alla	
posizione del convenuto, al cui rapporto di lavoro la normativa (ed i contratti collettivi)	
riserva una stringente disciplina del regime delle incompatibilità e dell'autorizzazione allo	
svolgimento dell' attività libero professionale, di tal chè "la mancata richiesta di	
autorizzazione (vale a dire l'omessa informativa), sia pure per le attività incompatibili	
destinata a un epilogo di rigetto da parte della P.A., veniva ad integrare la condotta tesa	
all'occultamento dell'asserito danno, mentre elemento costitutivo del fatto dannoso	
doveva ritenersi il mero svolgimento dell'attività, vietata a monte dal legislatore, in	
contrasto con lo status di professore ordinario a tempo pieno e definito" (Sez. Liguria,	
149/2018: In termini analoghi, Sezione III appello, n. 345/2016, e n. 514/2016; Sez. II,	
12.3.2019, n. 77 e 8.11.2019, n. 334).	
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che ricorra	
un'ipotesi di occultamento doloso del danno, potendo quest'ultimo ritenersi provato dal	
silenzio tenuto dall'odierno convenuto sullo svolgimento dell'attività libero professionale,	
peraltro non autorizzabile ai sensi della vigente disciplina in materia (cfr. Sez. Lazio,	
768/21).	
Il momento del disvelamento, perciò, deve essere fatto coincidere con gli accertamenti	
svolti dalla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ASSL 6 e, precisamente, con la nota	
del 3 maggio 2018 a firma del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo del	
Poliambulatorio San Martino (All.1 alla denuncia: doc. 1 Procura) con la quale, a riscontro	

della richiesta del 13.4.2018 della medesima Direzione dell'ASSL6 (All.5 alla denuncia:	
doc.1 Procura), è stata fornita informazione circa lo svolgimento di attività ibero	
professionale da parte del convenuto a far data dal 1.2.2014: solo in quel momento, infatti,	
l'Azienda ha avuto l'oggettiva possibilità di conoscere il concomitante svolgimento da parte	
del medico dipendente con vincolo di esclusività dell'attività libero professionale	
extramoenia non autorizzata.	
Non sembrano assurgere a giuridico pregio le contrarie affermazioni della difesa del	
convenuto in merito alla conoscibilità di tale circostanza per il fatto che il nominativo del	
medico compariva nel sito web della struttura privata presso cui quest'ultimo svolgeva	
l'attività, dal momento che, a fronte del comportamento omissivo del convenuto in ordine	
alla doverosa informazione circa lo svolgimento della propria attività extra moenia, alcun	
obbligo di verifica è configurabile in capo all'Azienda.	
In conclusione, il momento di esordio del termine di prescrizione deve, in applicazione dei	
consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, individuarsi nel momento in	
cui l'Azienda ha avuto l'oggettiva conoscenza del danno conseguente all'illecito	
comportamento del convenuto e, quindi, in occasione delle verifiche svolte tra il 13.4.2018	
e il 3.5.2018: ne consegue che, all'atto della notifica dell'invito a dedurre (19.5.2021), il	
termine di prescrizione non era ancora perento ed è stato, pertanto, ritualmente	
interrotto.	
Osserva, poi, il Collegio che, anche diversamente considerando in merito alla sussistenza	
dell'ipotesi di occultamento doloso, come condivisibilmente rilevato dal rappresentante	
del Pubblico Ministero in sede di discussione, l'invito a dedurre notificato il 19.5.2021 non	
è il primo atto interruttivo della prescrizione, avendo l'ASL 6, con nota prot. n. 86065 del 18	
maggio 2018 di contestazione degli addebiti disciplinari, espressamente contestato il	
danno erariale e la violazione dell'obbligo di esclusività della prestazione con riferimento,	

tra gli altri, all'art, 53, comma 1, 6 e 7 del D.Lgs 165/01 in quanto richiamati dall'art. 6,	
comma 5 del CCNL. e, cioè, alle disposizioni in materia di incarichi autorizzabili.	
Tale nota è, quindi, da considerarsi atto idoneo ad interrompere la decorrenza del termine	
di prescrizione: secondo un costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,	
infatti, "ricorrente è nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che l'atto di	
interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, non deve	
necessariamente consistere nella richiesta o intimazione, essendo sufficiente una	
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il	
diritto spettante al dichiarante (Cass.n. 15766/2006; n. 1166/2018). E' stato in particolare	
precisato che deve trattarsi di un atto del titolare del diritto idoneo a manifestare la	
volontà di far valere il diritto nei confronti del soggetto passivo e che tale requisito non è	
rinvenibile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e della richiesta di	
adempimento al debitore (Cass. 14 giugno 2018, n. 15714; 3 dicembre 2010, n. 24656).	
Occorre quindi che il comportamento del titolare del diritto dimostri in modo oggettivo la	
volontà di realizzare il diritto medesimo e smentisca lo stato di inerzia quale essenza	
dell'istituto della prescrizione." (Cass. civ., Sez. III, 17/11/2020 n. 26189).	
Ancora, "la capacità interruttiva del termine di prescrizione è propria di qualunque atto che	
sia espressivo di un'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio	
diritto nei confronti del soggetto debitore. E l'atto non è soggetto a rigore di forme,	
all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di	
particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un	
qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di	
ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. Cass. n. 24116/2016)."	
(Sez. III App. 18/01/22 n. 24).	
Ne consegue che, anche ammesso che -in ipotesi non ricorrendo la fattispecie	

dell'occultamento doloso- il termine di prescrizione dovesse essere inteso come	
decorrente dalle date di pagamento dei singoli ratei dell'indennità in questione (e, quindi,	
dal primo pagamento successivo al 1.2.2014), lo stesso sarebbe stato utilmente interrotto	
con la nota del 18 maggio 2018 e l'odierna azione, quindi, sarebbe stata in ogni caso	
tempestivamente instaurata antecedentemente alla perenzione del suddetto termine.	
2. Nel merito la domanda azionata dalla Procura Regionale è fondata nei limiti e con le	
precisazioni che seguono e, pertanto, va parzialmente accolta.	
2.1. Giova preliminarmente ricordare il quadro normativo all'interno del quale la	
questione deve essere valutata.	
L'art. 4 c. 7 della l. 30.12.1991 n. 412, stabilisce che "con il Servizio sanitario nazionale può	
intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro	
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura	
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (omissis) L'esercizio dell'attività libero	
professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col	
rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle	
strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private	
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale".	
Detto divieto è stato confermato dal legislatore con l'art. 1 comma 5 della Legge 23	
dicembre 1996 n. 662, che ha ribadito le incompatibilità previste dal citato articolo 4,	
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riferite anche alle strutture sanitarie	
private accreditate.	
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D. Lgs. n. 19 giugno	
1999, n. 299 ha disciplinato (art. 15 quater, quinquies) il rapporto di lavoro del dirigente	
medico che abbia optato per l'esercizio dell'attività libero professionale c.d. intra moenia,	
assoggettandolo al regime di esclusività. Su tale particolare tipologia di attività è	

intervenuta anche la contrattazione collettiva, che, nel recepire i principi del suddetto decreto, ha regolato la materia sia sotto il profilo giuridico che economico (art. 55, comma 1 del CCNL 1998-2001 per la dirigenza medica e veterinaria). Le vigenti disposizioni normative riconoscono ai dirigenti medici che optano per il regime di esclusività un trattamento economico specifico introdotto dall'art. 15 quater dei d.lgs. n. 502/1992 e dall'art. 42 del CCNL 08.06.2000, la cosiddetta "indennità di esclusività", quale corrispettivo per la limitazione dell' attività libero profressionale (art. 1, c. 12, legge 662/1996), indennità che costituisce elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater, c. 5, d.lgs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998, art. 44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000i: i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intromoenio, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività prosupone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione; le modalità di attribuzione dei compensi e		
decreto, ha regolato la materia sia sotto il profilio giuridico che economico (art. 55, comma 1 del CCNL 1998-2001 per la dirigenza medica e veterinaria). Le vigenti disposizioni normative riconoscono al dirigenti medici che optano per il regime di esclusività un trattamento economico specifico introdotto dall'art. 15 quater del d.lgs. n. 502/1992 e dall'art. 42 del CCNL 08.06.2000, la cosiddetta "indennità di esclusività", quale corrispettivo per la limitazione dell' attività libero professionale (art. 1, c. 12, legge 662/1996), indennità che costituisce elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater, c. 5, d.lgs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998, art. 44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000); i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL diato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al		
1 del CCNL 1998-2001 per la dirigenza medica e veterinaria). Le vigenti disposizioni normative riconoscono al dirigenti medici che optano per il regime di esclusività un trattamento economico specifico introdotto dall'art. 15 quater del d.lgs. n. 502/1992 e dall'art. 42 del CCNL 08.06.2000, la cosiddetta "indennità di esclusività", quale corrispettivo per la limitazione dell' attività libero professionale (art. 1, c. 12, legge 662/1996), indennità che costituisce elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater, c. 5, d.lgs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998, art. 44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000): i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionale al restribuzione provedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale al restreno della struttura aziendale, in attività intramenio, c.d. "aliargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacele, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, competibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	intervenuta anche la contrattazione collettiva, che, nel recepire i principi del suddetto	
Le vigenti disposizioni normative riconoscono ai dirigenti medici che optano per il regime di esclusività un trattamento economico specifico introdotto dall'art. 15 quater dei d.lgs. n. 502/1992 e dall'art. 42 dei CCNL 08.06.2000, la cosiddetta "indennità di esclusività", quale corrispettivo per la limitazione dell' attività libero professionale (art. 1, c. 12, legge 662/1996), indennità che costituisce elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater, c. 5, d.lgs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998, art. 44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000): i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramaenio, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	decreto, ha regolato la materia sia sotto il profilo giuridico che economico (art. 55, comma	
esclusività un trattamento economico specifico introdotto dall'art. 15 quater del d.lgs. n. 502/1992 e dall'art. 42 del CCNL 08.06.2000, la cosiddetta "indennità di esclusività", quale corrispettivo per la limitazione dell' attività libero professionale (art. 1, c. 12, legge 662/1996), indennità che costituisce elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater, c. 5, d.lgs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998, art. 44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000): i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). II D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intromoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	1 del CCNL 1998-2001 per la dirigenza medica e veterinaria).	
502/1992 e dall'art. 42 del CCNL 08.06.2000, la cosiddetta "indennità di esclusività", quale corrispettivo per la limitazione dell' attività libero professionale (art. 1, c. 12, legge 662/1996), indennità che costituisce elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater, c. 5, d. legs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998, art. 44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000): i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c. d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	Le vigenti disposizioni normative riconoscono ai dirigenti medici che optano per il regime di	
corrispettivo per la limitazione dell' attività libero professionale (art. 1, c. 12, legge 662/1996), indennità che costituisce elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater, c. 5, d.lgs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998, art. 44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000): i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	esclusività un trattamento economico specifico introdotto dall'art. 15 quater del d.lgs. n.	
662/1996), indennità che costituisce elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater, c. 5, d.lgs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998, art. 44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000): i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). II D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	502/1992 e dall'art. 42 del CCNL 08.06.2000, la cosiddetta "indennità di esclusività", quale	
c. 5, d.lgs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998, art. 44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000): i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). II D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intromoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	corrispettivo per la limitazione dell' attività libero professionale (art. 1, c. 12, legge	
44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000): i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	662/1996), indennità che costituisce elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater,	
esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	c. 5, d.lgs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998, art.	
percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	44 del C.C.N.L. 8 giugno 2000): i dirigenti medici che hanno scelto il rapporto di lavoro non	
percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	esclusivo, oltre a non percepire l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL citato, non	
CCNL). Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intromoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	percepiscono la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell'8 giugno 2000) e	
II D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	percepiscono in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit.	
altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	CCNL).	
svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia, c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, ha stabilito le modalità dell'attività aziendale a pagamento e le	
c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	altre attività professionali a pagamento prevedendo anche l'ipotesi che il sanitario possa	
autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	svolgere attività professionale all'esterno della struttura aziendale, in attività intramoenia,	
l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	c.d. "allargata", a condizione che essa abbia carattere occasionale, sia preventivamente	
atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	autorizzata dall'Azienda sanitaria e si svolga nella vigenza di apposita convenzione tra	
conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	l'Azienda medesima e la struttura privata (art. 8: tale attività presuppone l'adozione di un	
comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	atto aziendale, soggetto a consultazione sindacale, che stabilisca, per le attività svolte per	
compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	conto dell'azienda in regime libero professionale i limiti orari per ciascun dirigente,	
	comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio,	
dirigente che ha effettuato la prestazione; le modalità di attribuzione dei compensi e	compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso dovuto al	
	dirigente che ha effettuato la prestazione; le modalità di attribuzione dei compensi e	

15	
rimborsi spese).	
Tale attività, se svolta fuori orario di servizio, si configura come libera professione	
intramuraria (art. 58, comma 9 CCNL 2000; art. 16 lettera b,).	
Come riportato nella nota 20.8.2018 dell'ASSL6 (doc.6, Procura), il Regolamento	
predisposto dall'Ausl n.16 (ora ASSL 6) al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività	
libero professionale prevede, per quella richiesta a pagamento da terzi all'Azienda (art. 5,	
comma 6) in particolare, che i sanitari che intendono esercitare la libera professione in tale	
forma debbano presentare la domanda di autorizzazione alla Direzione Sanitaria od al	
Direttore dei Servizi Sociali e indicando il luogo, le caratteristiche e gli orari di svolgimento	
dell'attività che non potrà comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda stessa. Il	
rilascio dell'autorizzazione è competenza del Direttore Generale.	
2.2. Risulta agli atti che l'odierno convenuto abbia ricevuto l'autorizzazione all'esercizio	
dell'attività libero professionale intramuraria nell'ambito della convenzione stipulata	
dall'Asl16 (ora ASSL6) con il Poliambulatorio San Martino di Piove di Sacco, avendo egli	
dato la propria disponibilità alle ricordate modalità organizzative stabilite dall'Azienda	
Tale convenzione, della durata di un anno non tacitamente rinnovabile, venne stipulata in	
data 16.10.2012 e prevedeva l'effettuazione di prestazioni di chirurgia generale da parte	
degli specialisti dell'U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco (tra cui,	
appunto, l'odierno convenuto), mediante un numero massimo di 3 accessi settimanali di	
due ore ciascuno (cfr. documentazione sub doc. 6, Procura). Il costo della singola	
prestazione era stabilito in euro 85,00 per le prime visite ed euro 60,00 per le visite di	
controllo, la quota di competenza del medico era proporzionalmente ridotta del 20% a	
titolo di ristoro dei costi generali in favore dell'Azienda (cfr. doc.11 allegato a doc 1,	
Procura).	

In base alla convenzione, l'Azienda Sanitaria provvedeva a fatturare al Poliambulatorio,	
sulla base del costo concordato, le prestazioni professionali rese dai medici aderenti ed	
oggetto di rendicontazione mensile da parte di questi ultimi su apposito modulo	
controfirmato dal responsabile del Poliambulatorio. La quota di spettanza dei medici (al	
netto, appunto, del 20% trattenuto dall'Azienda a titolo di ristoro dei costi generali)	
veniva, successivamente, corrisposta ai sanitari unitamente alla retribuzione.	
In vista della naturale scadenza della convenzione, la Direzione del Poliambulatorio San	
Martino, con nota del 22 agosto 2013, ne ha chiesto il rinnovo: nelle more l'Azienda ha	
autorizzato la proroga della convenzione fino al 31.1.2014 (cfr. doc. 6 Procura).	
Le trattative avviate ai fini del rinnovo non sono andate a buon fine, cosicchè la	
convenzione ha cessato di essere vigente dal 1.2.2014.	
Da tale data, pertanto, il convenuto non avrebbe più potuto legittimamente prestare	
attività libero professionale presso il Poliambulatorio: risulta, invece, in atti che lo stesso	
abbia proseguito ad eseguire prestazioni di libera professione fino al maggio 2018,	
allorchè, a seguito della diffida in tal senso da parte dell'ASSL6 (cfr. doc. 2 allegato a doc. 1	
Procura), l'attività è cessata.	
La circostanza, peraltro documentalmente comprovata, non è oggetto di contestazione, né	
è contestato il fatto che la prosecuzione dell'attività non è stata oggetto di comunicazione	
all'Azienda sanitaria e/o di richiesta di autorizzazione da parte dell'odierno convenuto.	
Non vi è dubbio, quindi, che il comportamento posto in essere dal convenuto abbia	
determinato la violazione dei doveri (e, correlativamente, dei divieti) connessi all'opzione	
per il rapporto di lavoro esclusivo alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria che, sul piano	
economico, ha comportato la indebita percezione di una voce della retribuzione, appunto	
l'indennità di esclusività, in assenza del relativo presupposto.	
2.3. Sotto il profilo soggettivo il comportamento del convenuto appare connotato dal dolo.	

Contrariamente, infatti, a quanto dichiarato dal convenuto a S.I.T. (doc.9 Procura), è	
documentalmente provato che lo stesso non solo era a conoscenza della (prossima)	
scadenza della convenzione tra ASSL6 e Poliambulatorio, ma anche della proroga concessa	
nelle more della trattativa per il rinnovo, di cui era stato reso partecipe, non solo essendo	
stata prestata la preventiva adesione alle nuove condizioni economiche (prima visita euro	
90,00, visita di controllo euro 60,00: cfr. il modulo, sottoscritto dal responsabile UOC	
Chirurgia, allegato a doc. 8 allegato a doc. 1 Procura), ma soprattutto essendo stata	
sottoposta alla sua presa d'atto la clausola (la cui introduzione era stata richiesta dal	
Poliambulatorio) relativa alla copertura assicurativa (cfr. mail del 22.1.2014 allegata a doc.6	
Procura, con la quale la D.ssa Remonato della S.C. "Attività a pagamento, libera	
professione e marketing" dell'ASL sollecitava al convenuto il riscontro alla precedente mail	
del 4.12.2013 relativa, appunto, alla presa d'atto della clausola, precisando che in difetto	
non sarebbe stato possibile deliberare il rinnovo).	
E che il convenuto fosse perfettamente consapevole del mutamento dei presupposti del	
rapporto intercorrente con il Poliambulatorio risulta evidente da una circostanza di fatto	
macroscopica: le modalità di percezione (e la misura) del compenso, fino al gennaio 2014	
liquidato dall'Azienda Sanitaria in uno con la retribuzione mensile -al netto della quota di	
competenza dell'Azienda medesima- sulla base di rendiconti predisposti dal convenuto e	
vidimati dal Poliambulatorio, da febbraio 2014 incassato direttamente dal Poliambulatorio	
sulla base di ricevute fiscali emesse dallo stesso convenuto in favore del Poliambulatorio,	
senza alcuna detrazione di quota spettante all'Azienda Sanitaria. Il passaggio, quindi, da un	
rapporto indiretto, mediato dalla convenzione con l'Azienda Sanitaria, ad un rapporto	
diretto con il Poliambulatorio.	
Il convenuto non poteva, poi, ignorare che tale ultima modalità di corresponsione del	
compenso violasse quanto previsto dal Regolamento aziendale relativamente all'attività	

libero professionale a pagamento (artt. 8 e 9 del D.P.C.M. 27 marzo 2000), trattandosi di	
disciplina del proprio rapporto di lavoro, nonché che il suo comportamento fosse in	
contrasto con il divieto di cui al comma 7 dell'art 72 della legge 488/1998 ratione temporis	
vigente ("I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera	
professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a	
titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al	
comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di	
appartenenza") la cui violazione era considerata così grave da costituire causa di	
risoluzione del rapporto.	
Non trova, quindi, sostegno né conferma la tesi difensiva secondo cui il convenuto,	
essendo a conoscenza delle trattative in corso per il rinnovo della convenzione, ben	
avrebbe potuto ritenere che il cambiamento delle modalità di pagamento rientrasse tra le	
clausole in corso di discussione: in assenza di autorizzazione dell'Azienda, infatti, egli non	
avrebbe potuto prestare alcuna attività professionale in favore di strutture private, ma	
neppure ricevere direttamente compensi da queste ultime per detta attività, avendo	
optato per il regime di esclusiva che esclude qualsivoglia attività extramoenia.	
Anche ammesso (ma risulta documentalmente che così non è) che il convenuto non fosse	
stato a conoscenza del fallimento delle trattative per il rinnovo della convenzione, quindi,	
la mera circostanza della richiesta, da parte del Poliambulatorio, di fatturazione diretta dei	
compensi avrebbe imposto al convenuto di verificare la conformità del proprio operato agli	
obblighi (e ai divieti) derivanti dalla tipologia di rapporto di lavoro optata.	
Non solo. La difesa del convenuto a più riprese insiste sulla presunta negligenza	
dell'Azienda, che sarebbe venuta meno ai propri oneri informativi non avendo messo a	
conoscenza il convenuto non solo del termine di scadenza della convenzione, ma anche del	
mancato rinnovo della convenzione medesima (pag.4 memoria 19.1.22): come si è visto,	

però, è provato documentalmente che il convenuto era stato contattato direttamente nel	
corso delle trattative per il rinnovo e, quindi, era a conoscenza della prossima scadenza	
della convenzione (e del conseguente fatto che non si rinnovasse tacitamente), scadenza di	
di cui comunque era stato reso edotto, dal momento che l'adesione prestata alla	
convenzione era legata alla naturale durata della stessa (un anno, appunto).	
Viene da chiedersi, poi, per quale motivo il convenuto -che ha riconosciuto di aver prestato	
preventiva adesione al rinnovo della convenzione <u>per un anno</u> (dal 1.10.2013 al 1.10.2014:	
cfr. doc. 4 convenuto), peraltro non andato a buon fine -, non si sia mai chiesto per quale	
motivo per ben quattro anni successivi (dal 2015 al 2018) non gli fosse mai stato chiesto di	
rinnovare detta adesione, scaduta, e ciò nonostante abbia proseguito senza esitazione a	
rapportarsi direttamente con il Poliambulatorio, pur essendo a conoscenza dei propri	
obblighi e della necessità di essere autorizzato a prestare attività libero professionale al di	
fuori della struttura ospedaliera, ben sapendo che ciò sarebbe stato possibile solo in	
presenza della convenzione.	
Correttamente, quindi, la Procura attrice ha qualificato come dolosa la condotta del dott.	
Andriulo, che ha, volontariamente e per un lunghissimo periodo di tempo, senza avvertire	
la minima esigenza di verificare la correttezza del proprio operato con le strutture aziendali	
competenti (e alle quali faceva riferimento per lo svolgimento dell'attività intramuraria	
"ordinaria"), violato le disposizioni di legge e contratto collettivo, omettendo	
reiteratamente di farsi autorizzare dall'Azienda sanitaria l'attività libero professionale	
esercitata o, quantomeno, di verificarne la legittimità, continuando a percepire	
indebitamente una voce della retribuzione (l'indennità di esclusiva) in assenza del relativo	
presupposto.	
Tale circostanza contribuisce a delineare la condotta del convenuto come dolosa, non	
potendosi, sul punto, parlare certo di superficialità o sventatezza, ma di scelta consapevole	

e deliberata al fine di evitare le sfavorevoli conseguenze economiche derivanti dalla	
necessaria decurtazione della retribuzione (o, in ipotesi, del mutamento del regime del	
rapporto di lavoro con l'Azienda) e, quindi, per ottenere un indubbio vantaggio personale.	
Essendo il regime delle incompatibilità e dell'esclusività del rapporto elemento	
caratterizzante il rapporto di impiego (come è noto, infatti, dal 1999 tutti i sanitari sono	
obbligati ad optare, in relazione all'attività libero professionale, per il regime extra o intra	
moenia: art. 13, comma 3 del D.Lgs. 229/99 che ha modificato il D.lgs 502/1992), il	
convenuto non poteva non essere a conoscenza dell'illiceità della propria condotta, posta	
volontariamente in essere nella piena consapevolezza delle conseguenze che ne sarebbero	
derivate.	
Né vale ad escludere la sussistenza del dolo il fatto (peraltro meramente affermato dal	
convenuto, che non ha offerto elementi di prova sul punto) che il procedimento penale	
avviato nei confronti dell'odierno convenuto dalla Procura della Repubblica presso il	
Tribunale di Padova (RGNR 8399/18) sia stato archiviato non ravvisandosi il dolo, essendo	
pacifica non solo la rispettiva autonomia dei due giudizi (ex multis, Sez. Veneto n.20/2021),	
ma anche il fatto che l'elemento soggettivo del dolo si atteggia diversamente in ambito	
penale e in quello della responsabilità erariale, in cui il dolo si caratterizza per la	
consapevolezza e la volontà dell'azione o dell'omissione contra legem con specifico	
riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle	
funzioni amministrative e alle sue conseguenze dannose per le finanze pubbliche (ex	
multis, Sez. Lombardia, n. 193/15, Sez. II App. n. 481/2017).	
2.4. Sotto il profilo oggettivo dalla condotta del convenuto è derivato in capo all'Azienda	
ULSS un danno diretto, consistente nell'aver erogato al convenuto medesimo l'indennità	
di esclusività e, pertanto, l'ammontare del danno va individuato negli emolumenti a tale	
titolo corrisposti per l'intero periodo e pari ad euro 32.409,81.	

Priva di pregio giuridico è, poi, la tesi del convenuto secondo cui nessun nocumento	
sarebbe derivato all'Azienda Sanitaria in quanto l'attività di medico presso l'Ospedale civile	
non sarebbe stata pregiudicata, in concreto, dal contemporaneo esercizio dell'attività	
libero professionale, avendo il convenuto svolto solo sporadicamente tale attività pe per	
un numero di ore ridotto, tale da non incidere sul servizio prestato a favore dell'Azienda.	
Osserva, infatti, il Collegio che, come già si è avuto modo di dire più sopra, la valutazione	
circa le modalità ottimali di esercizio dell'attività libero professionale è stata effettuata,	
precedentemente ed in via eteronoma ed autonoma, dal legislatore e dalle parti	
contrattuali (nei CCNL sottoscritti) a tutela di interessi collettivi e generali, disposizioni la	
cui violazione può costituire fonte di danno erariale.	
Infatti, i vincoli modali e quantitativi di esercizio dell'attività libero-professionale	
strutturata, espletata dai medici in rapporto di esclusiva con l'Azienda sanitaria sono posti	
a tutela del corretto ed svolgimento dell'attività dell'Azienda stessa e, quindi, a tutela del	
fondamentale diritto alla salute degli assistiti costituzionalmente presidiato (art. 32 Cost.)	
(nello stesso senso, con riferimento all'attività di medicina convenzionata, Sez. Veneto, n.	
24/2016).	
La predeterminazione legale di limitazioni, qualitative e quantitative, all'attività libero-	
professionale si pongono, dunque, come necessaria premessa e presupposto legittimante,	
normativamente prevista, per l'utile svolgimento dell'attività esercitata all'interno	
dell'Azienda sanitaria, cosicché la violazione delle norme che l'ordinamento pone a tutela	
del corretto, efficiente ed efficace svolgimento di tale attività esclude che le prestazioni	
rese dal sanitario possano essere considerate come utilmente rese in difetto di tali	
presupposti e, quindi, doverosamente compensate in virtù del vincolo sinallagmatico	
contrattualmente assunto tra le parti: "la Pubblica Amministrazione non richiede e non	
remunera una prestazione qualsiasi, ma la specifica prestazione dedotta in contratto, con	

standards qualitativi di professionalità e quantitativi predeterminati" di talchè "la carenza	
di tali standards rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze	
amministrative e la controprestazione, ovverosia la retribuzione corrisposta, non risulta	
correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto	
sinallagmatico". (Sez. Veneto, n. 24/2016)	
Conclusivamente, ritiene il Collegio che il dr. Andriulo abbia tenuto una condotta	
inosservante delle norme che regolano l'esercizio della libera professione del medico che	
abbia optato per il regime di esclusiva, in grave violazione anche dell'obbligo di servizio che	
gli imponeva, in ogni caso, di comunicare le modalità di esercizio della libera professione	
esercitata al fine di ottenere, laddove fosse necessario e possibile, la relativa	
autorizzazione.	
2.5 Il Collegio, richiamato quanto previsto dal delineato quadro normativo in punto di	
determinazione del danno erariale contestato dalla Procura, osserva che, correttamente, la	
Procura ha determinato la misura del danno negli emolumenti liquidati al convenuto nel	
periodo considerato (1.2.2014/13.5.2018) a titolo di indennità di esclusività, come risulta	
dalla nota dell'AULSS n.6 prodotta sub doc. 7 allegato all'atto di citazione, non oggetto di	
specifica contestazione da parte del convenuto in punto di modalità di calcolo.	
In base a detti calcoli l'ammontare delle indennità percepite è pari ad euro 32.409,81.	
Ritiene tuttavia il Collegio che tale somma possa essere equitativamente ridotta ad euro	
25.000,00 tenendo conto da un lato del comportamento del convenuto che, a seguito	
delle contestazioni da parte dell'Azienda ha immediatamente interrotto la collaborazione	
con la struttura privata e provvedendo a riversare all'Azienda l'ammontare dei compensi	
percepiti per l'attività non autorizzata (doc. 8, Procura), e, dall'altro, il fatto che,	
comunque, l'attività non consentita è stata, in concreto, svolta in misura piuttosto ridotta	
(28 visite in 4 anni).	

23	
3. In applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., il convenuto	
va inoltre condannato al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano come in	
dispositivo.	
Tutto ciò premesso e considerato	
P.Q.M.	
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente	
pronunciando nel giudizio iscritto al n. 31631 del registro di Segreteria promosso dalla	
 Procura Regionale nei confronti di ANDRIULO BARTOLOMEO, ogni diversa domanda od	
eccezione respinta	
RESPINGE	
perché non fondata l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dal convenuto	
e, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale,	
CONDANNA	
il dr. Bartolomeo Andriulo al pagamento in favore dell'AUSL 6 "Euganea" a titolo di	
responsabilità erariale della somma di euro 25.000,00 comprensivi della rivalutazione	
monetaria, oltre interessi dalla sentenza al saldo effettivo;	
CONDANNA	
Il dr. Bartolomeo Andriulo al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 192,00	
(centonovantadue/00).	
Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.	
Così pronunciato in Venezia, all'esito dell'udienza del 9 febbraio 2022, nella camera di	
consiglio del 9 febbraio 2022.	
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE	
D.ssa Daniela Alberghini Dr. Carlo Greco	
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	

24	
Depositato in Segreteria il 23/03/2022	
Il Funzionario preposto	
(firmato digitalmente)	